

**D.L. 23 giugno 1995, n. 244 [\(1\)](#).**

**Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse [\(2\)](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1995, n. 146.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 341* (Gazz. Uff. 18 agosto 1995, n. 192). Inoltre, il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 24 aprile 1995, n. 123*, non convertito in legge.

### **11. *Consorzi per le aree di sviluppo industriale.***

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'*articolo 36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317*, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del *D.L. 20 maggio 1993, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218*.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'*articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'*articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'*articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*.